LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 2158)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, colonie) della Camera dei deputati nella seduta del 25 settembre 1957 (V. Stampato n. **3063**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1957

Estensione al personale militare somalo, già dipendente dal cessato Governo della Somalia italiana, delle norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117, sul pagamento delle pensioni o degli altri trattamenti di quiescenza e di assegni temporanei al personale civile e militare libico ed eritreo, sono estese con gli adattamenti richiesti dalla diversa situazione giuridica e amministrativa del territorio della Somalia e con le modifiche di cui agli articoli seguenti:

- a) al personale militare somalo già dipendente dal cessato Governo della Somalia italiana o che arruolato in Somalia fu messo a disposizione di altri Governi dell'Africa Orientale Italiana;
- b) agli orfani, al coniuge superstite o agli ascedenti del personale militare di cui alla lettera a).

Art. 2.

Nella liquidazione dei trattamenti di quiescenza e degli altri assegni temporanei da effettuare ai sensi del precedente articolo, de-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vono essere ricuperate agli aventi diritto tutte le somme ai medesimi corrisposte dalla pubblica Amministrazione, per il periodo di tempo cui detti trattamenti ed assegni si riferiscono, qualunque sia stato il titolo della corresponsione. È, inoltre, vietato il cumulo dei trattamenti di quiescenza e degli altri assegni di cui sopra, anche per il futuro, con qualsiasi altro stipendio, assegno o indennità a carico dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.) o di altro Ente pubblico in dipendenza di rapporto d'impiego.

Art. 3.

Le attribuzioni conferite al Ministero dell'Africa italiana, al Governo ed al Comando Truppe della Somalia ed agli altri Governi e Comandi Truppe dell'Africa Orientale Italiana dal regio decreto 23 agosto 1935, n. 1178, e successive modificazioni e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 874, nonchè da tutti gli altri provvedimenti che costituivano gli ordinamenti del personale militare somalo, sono devolute al Ministero degli affari esteri, il

quale potrà espletarle in tutto od in parte, a mezzo dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia che si avvarrà, ove eccezionalmente occorra, di apposite Commissioni per accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme di cui sopra.

Delle predette Commissioni dovrà fare parte un funzionario della Ragioneria dell'A.F.I.S. che rivesta qualifica non inferiore a quella di direttore di Sezione.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per gli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58, a carico dei fondi inscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi medesimi, per le pensioni e gli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo di cui alla legge 2 novembre 1955, n. 1117.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.